

Deliberazione 7 ottobre 2009 ARG/gas 144/09

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 ottobre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26;
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09).

Considerato che:

- il decreto-legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il decreto di cui al precedente alinea, all'articolo 3, comma 9, stabilisce che l'Autorità definisca le misure tecniche necessarie per l'attribuzione e l'erogazione del beneficio;
- con deliberazione ARG/gas 88/09 l'Autorità ha fissato le modalità operative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, rimandando ad un successivo provvedimento la pubblicazione della modulistica che deve essere utilizzata per presentare l'istanza di ammissione alla compensazione;
- la standardizzazione delle informazioni necessarie per la richiesta di ammissione al regime di compensazione risulta utile al fine di agevolare il funzionamento del sistema di ammissione stesso e la corretta erogazione delle compensazioni medesime.
- sono emerse esigenze di precisazione e affinamento di alcune disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 con particolare riferimento alla gestione dei meccanismi di retroattività, nonché alle procedure necessarie all'attribuzione del beneficio.

Ritenuto opportuno:

- standardizzare il contenuto delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione di cui al comma 2.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 al fine di garantire che in esse siano presenti le informazioni indispensabili per l'ammissione al medesimo regime di compensazione;
- apportare alcune modifiche ed integrazioni alla deliberazione ARG/gas 88/09, ed al relativo Allegato A, al fine di rendere maggiormente efficaci le procedure di gestione del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/gas 88/09

- 1.1 Al comma 3.1, lettera b), della deliberazione ARG/gas 88/09 le parole “ovvero fino alla data di attivazione della fornitura di gas naturale, se successiva all'1 gennaio 2009” sono sostituite con le parole “ovvero fino alla data di inizio della residenza come indicata nella modulistica di cui all'articolo 22 dell'Allegato A, se successiva all'1 gennaio 2009”.
- 1.2 Al comma 3.2, lettere a) e b), della deliberazione ARG/gas 88/09 le parole “ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva all'1 gennaio 2009,” sono sostituite con le parole “ovvero fino alla data di inizio della residenza

come indicata nella modulistica di cui all'articolo 22 dell'Allegato A, se successiva all'1 gennaio 2009”.

- 1.3 Al comma 4.1, lettera b) e al comma 4.2, lettere a) e b), della deliberazione ARG/gas 88/09 le parole “ovvero fino alla data di connessione all'impianto condominiale, se successiva all'1 gennaio 2009” sono sostituite con le parole “ovvero fino alla data di inizio della residenza come indicata nella modulistica di cui all'articolo 22 dell'Allegato A, se successiva all'1 gennaio 2009”.
- 1.4 Il comma 4.5 della deliberazione ARG/gas 88/09 è soppresso.
- 1.5 Dopo il comma 8.1 della deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente comma:

“8.1bis Le imprese distributrici sono tenute ad accreditarsi al sistema informatico di cui di cui al comma 11.1 dell'Allegato A entro il 31 dicembre 2009.”.

Articolo 2

Modificazioni e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09

- 2.1 Il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito con il seguente comma:

“4.3 Nel caso in cui il cliente diretto sia servito anche da un impianto condominiale:

 - a) l'istanza di ammissione alla compensazione deve riguardare contestualmente sia il punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG, sia il punto di riconsegna relativo all'impianto condominiale;
 - b) ai fini dell'ammissione alla compensazione anche in relazione alla quota parte relativa all'impianto condominiale, oltre a quanto previsto dal comma 4.1, devono essere rispettate anche le condizioni di cui al comma 4.2, lettere da a) ad e).
- 2.2 Al comma 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
 - f) qualora indicata nella modulistica di cui all'articolo 22, la data di inizio residenza all'indirizzo presso il quale è ubicata la fornitura del gas naturale in relazione alla quale è stata richiesta la compensazione;
 - g) zona climatica di appartenenza.
- 2.3 Dopo il comma 11.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente comma:

“ 11.7 Nel caso in cui in un Comune, o porzioni di esso, intervengano variazioni nella titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale, l'impresa distributrice subentrante è tenuta a comunicare tempestivamente le medesime variazioni al sistema informatico di cui al comma 11.1.”.
- 2.4 Dopo il comma 18.3 è aggiunto il seguente comma:

- “18.4 A partire dall’1 novembre 2009 ciascun venditore provvede ad inserire, nella documentazione relativa alle proprie offerte commerciali rivolte ai clienti domestici, una comunicazione relativa al bonus gas secondo lo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell’Autorità.”
- 2.5 L’articolo 22 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Schemi di istanza per l’ammissione al regime di compensazione

- 22.1 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici diretti di cui all’articolo 1 che non sono serviti anche da un impianto condominiale utilizzano il Modulo A gas allegato al presente provvedimento;
- 22.2 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici diretti di cui all’articolo 1 che sono serviti anche da un impianto condominiale utilizzano il Modulo B gas allegato al presente provvedimento;
- 22.3 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici indiretti di cui all’articolo 1 utilizzano il Modulo C gas allegato al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 3.3 L’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è pubblicato sul sito dell’Autorità con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.

7 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis